



*Ministero delle politiche agricole*

*Roma, 17 set. 2010*

*alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO  
AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'

SAQ IX

Prot. n. 14032

Alla Commissione U. E.  
D. G. Agricoltura e Sviluppo rurale  
Direzione C.3  
Unità vino, alcoli, sementi e luppolo  
Rue de la Loi, 130  
B - 1049 BRUXELLES

e, p.c.: Al Dipartimento delle Politiche  
Comunitarie e Internazionali  
SEDE

OGGETTO: Vini DOP e IGP - Titolo alcolometrico effettivo (svolto) minimo – Quesito.

Con riferimento all'argomento in oggetto, alla luce della vigente normativa comunitaria del settore vitivinicolo, si formula di seguito a codesta Commissione il quesito in merito al titolo alcolometrico effettivo (svolto) minimo che possono essere previsti nei disciplinari dei vini DOP e IGP.

PREMESSA

**Posto che** ai sensi dell'allegato XI ter del reg. CE 1234/2007 (categorie di prodotti vitivinicoli) al punto 1, primo comma, è previsto che, per l'Italia, il "vino" deve possedere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol;

**considerato che** ai sensi dello stesso punto 1, secondo comma, lett. b), è previsto che, a livello di deroga, un vino DOP o IGP può possedere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol.;

**considerato che** per la maggior parte degli altri prodotti vitivinicoli di cui allo stesso allegato XI ter non è previsto il suddetto limite minimo del titolo alcolometrico effettivo, ma soltanto:

- per la categoria 3 (vino liquoroso), nella misura di 15% vol,
- per la categoria 6 (vino spumante di qualità di tipo aromatico), nella misura di 6 % vol,
- per le categorie 7 e 8 (vino frizzante e vino frizzante gassificato), nella misura di 7 % vol.

Per le altre categorie è invece previsto il limite minimo del titolo alcolometrico naturale (delle uve) o totale (svolto + zuccheri residui).

In ogni caso, per le altre categorie diverse da quella di cui al punto 1 (vino) non sono contemplate deroghe per il limite inferiore del titolo alcolometrico effettivo per i relativi prodotti DOP o IGP.

#### QUESITO

In tale situazione normativa comunitaria, si chiede a codesta Commissione di conoscere se la deroga di cui al punto 1, secondo comma, lett. b) (prevista per la categoria vino) possa essere estesa agli prodotti vitivinicoli DOP e IGP diversi dalla citata categoria n. 1, (qualora la deroga sia prevista nei relativi disciplinari di produzione).

In particolare si chiede di conoscere se i vini DOP e IGP appartenenti alle categorie “Vino spumante”, “Vino spumante di qualità”, “Vino spumante di qualità del tipo aromatico” e “Vino frizzante” possono avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol., sempre che una tale possibilità sia prevista nei rispettivi disciplinari di produzione.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
F.to Adriano Rasi Caldogno



**COMMISSION EUROPÉENNE**  
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Direction C. Économie des marchés agricoles et OCM unique  
C.3. Vin, alcools, tabac, semences et houblon

Bruxelles, le **20 DEC. 2010**  
DG AGRI-C.3 DdF/kb Ares (2010) 991649

Signor Capo dipartimento,

La ringrazio per la Sua lettera del 17 settembre 2010 (rif. n.14032) nella quale Lei chiedeva se le deroghe alle norme relative al titolo alcolometrico minimo per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione d'origine protetta (IGP) siano applicabili anche ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità, ai vini spumanti di qualità di tipo aromatico e ai vini frizzanti.

Il titolo alcolometrico effettivo per il vino è definito nell'allegato XI *ter*, punto 1, secondo paragrafo, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Alla lettera b) del suddetto paragrafo si prevede che i vini a denominazione d'origine protetta o ad indicazione geografica protetta possano derogare alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo del vino fissato alla lettera a) dello stesso paragrafo.

Come si cita anche nella Sua lettera, il titolo alcolometrico effettivo minimo viene definito per alcune altre categorie di prodotti della vigna, segnatamente per i vini spumanti di qualità di tipo aromatico e per i vini frizzanti. Per questi due casi, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede deroghe.

Viceversa, per le categorie vini spumanti e vini spumanti di qualità (di tipo non aromatico) il titolo alcolometrico effettivo minimo non è definito specificamente; è quindi il titolo alcolometrico effettivo minimo definito per il vino che si applica a tali prodotti nonché la deroga precisata nell'allegato XI *ter*, punto 1, secondo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le rammento che qualsiasi interpretazione della legislazione dell'UE lascia impregiudicate eventuali decisioni della Corte di giustizia, la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente vincolante sulla validità e l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Voglia gradire, Signor capo dipartimento, i miei più distinti saluti.

Jean-Luc DEMARTY  
Direttore generale

**Pour le Directeur Général empêché**  
**Pros De Winne**  
Directeur Général Adjoint

Signor Capo dipartimento  
Adriano Rasi Caldogno  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20  
IT-00187 ROMA